



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

OGGETTO: Quesito in merito alla figura del preposto negli esercizi di commercio al dettaglio e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
- Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione  
- Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,  
il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica

ROMA

(Rif. n. 97889 dell'11.6.2013)

[bruna.bruni@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:bruna.bruni@sviluppoeconomico.gov.it)

e. p.c.:

AL COMUNE DI  
- Ufficio Commercio  
c.a. dott.ssa Caterina Traverso

NOVENTA VICENTINA (VI)

[mariangela@mognini@comune.pv.it](mailto:mariangela@mognini@comune.pv.it)

Si fa riferimento alla nota sopraindicata con la quale codesto Ministero sollecita l'avviso dello scrivente in merito alla interpretazione della disciplina relativa al possesso dei requisiti professionali per l'esercizio di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 6.8.2012, n. 147, con particolare riguardo alla necessità o meno del possesso di detti requisiti in capo alle persone nominate rappresentanti del titolare ai sensi degli artt. 8 e 93 TULPS e alla possibilità, quindi, che questi ultimi non coincidano con il soggetto preposto ai sensi della disciplina del settore commerciale.

Al riguardo, va premesso che proprio a seguito delle novità introdotte dal citato D.Lgs. n. 147/2012 è apparsa chiara la soggezione di tali esercizi ad un doppio regime giuridico, commerciale e di pubblica sicurezza.

Ci si riferisce, particolarmente, alle modifiche apportate all'art. 64 del D.Lgs. 26.3.2010, n. 59, con il superamento, quale regime ordinario, della tradizionale autorizzazione comunale in favore della segnalazione certificata di inizio attività per il





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

trasferimento di sede, di gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

In sintesi, come rappresentato in precedenti comunicazioni in argomento, una delle quali richiamata nell'occasione da codesto Ministero, ad avviso di questo Ufficio la somministrazione di bevande, alcoliche e non, è soggetta, oltre che al regime di cui al citato art. 64 del D.Lgs. n. 59/2010 (per i profili di natura commerciale), anche alla licenza di polizia di cui all'art. 86, primo comma, TULPS, che non è stato modificato dai provvedimenti di riforma dell'ultimo periodo (che pure hanno toccato il secondo comma di tale articolo) e che, pertanto, è pienamente vigente.

Ciò comporta, cioè, che nei casi in cui è ora prevista la s.c.i.a. per l'apertura o il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione di bevande al pubblico, essa svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui all'art. 86 TULPS, secondo quanto previsto dall'art. 152 del relativo Regolamento di esecuzione (diversamente, occorrerebbe concludere per la necessità di una formale acquisizione, per le attività ora sottoposte a s.c.i.a., della licenza di cui all'art. 86 TULPS, in evidente antitesi con l'obiettivo di semplificazione della recente riforma).

Tale conclusione, si è già osservato, trova conforto nella stessa relazione illustrativa del disegno di legge da cui è scaturito il D.Lgs 6.8.2012, n. 147 nonché nella circolare n. 3656/C del 12.9.2012, diramata da codesto Ministero, che afferma lo stesso principio.

Alla stregua di tale orientamento, lo scrivente ritiene di rimettersi all'interpretazione di codesta Amministrazione in ordine alla interpretazione della disciplina commerciale relativa alla conduzione dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e alla figura del "preposto" (anche per quanto riguarda i requisiti professionali richiesti a tale figura e la possibilità di nominare un preposto per la conduzione di più esercizi della stessa società).

Sembra coerente, in proposito, rivedere anche il precedente orientamento, espresso nella nota del 31.1.2006 citata da codesto Ufficio, nel senso della non necessità della verifica del possesso di detti requisiti, per i fini del TULPS, in capo al titolare della licenza di polizia o dei suoi rappresentanti.

Si condividono, pertanto, sotto questo profilo, le conclusioni rappresentate da codesto Ministero.

Quanto all'ipotesi che il soggetto preposto non coincida con il titolare della licenza di polizia o con il soggetto cui quest'ultimo ricorre in applicazione degli artt. 8 e 93 TULPS (rappresentante in licenza), deve ricordarsi il limite costituito dal principio di personalità



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

delle licenze di polizia, desumibile dallo stesso art. 8.

Infatti, come più volte chiarito dalla giurisprudenza, il carattere necessariamente "*inuitu personae*" delle autorizzazioni di polizia, desumibile da detto articolo, esige l'identità tra il titolare della licenza (o il suo rappresentante) e l'effettivo gestore dell'attività autorizzata (ad es., fra le altre: v. Cons. Stato, sent. 8.6.2006, n. 13408).

La necessità che la conduzione materiale dell'esercizio (e la connessa responsabilità nei confronti dell'Autorità) faccia capo al titolare dell'autorizzazione e la possibilità che questo nomini uno o più rappresentanti per la medesima sede di vendita (così come quella di nominare un rappresentante per più esercizi), non implicano - naturalmente - la necessità di una costante presenza di questi ultimi al loro interno, essendo - di prassi - consentite assenze temporanee per comuni esigenze, durante le quali la conduzione dell'attività è affidata a preposti o a dipendenti (ferma restando la responsabilità del titolare).

Ove, però l'assenza del titolare e del rappresentante assuma carattere continuativo e si prolunghi per periodi di tempo tali da assumere il connotato della stabilità, il rapporto intercorrente tra il dipendente ed il titolare della licenza si trasforma - di fatto - in una vera e propria sostituzione, per la quale occorre l'approvazione di cui al citato art. 8 TULPS.

In mancanza, una volta accertata l'assenza abituale del titolare della licenza e dell'eventuale rappresentante, ovvero allorché risulti che vengano affidati al personale dipendente non solo il presidio del locale ed i comuni compiti attinenti alle sue mansioni, ma anche attività gestionali, si ritiene che lo stesso titolare possa incorrere nella violazione dell'art. 17-bis del TULPS.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Mureddu